

### Fu davvero una «pugnalata alla schiena» quella dell'Italia alla Francia?

La recente uscita, a cura di Maurizio Serra, delle memorie di André François Poncet, ambasciatore a Roma dal 1938 al 1940 (Ed. Le Lettere, 2009), ha riproposto alla memoria l'episodio della consegna al rappresentante francese, da parte di Galeazzo Ciano, della dichiarazione di guerra il 10 giugno 1940; nonché le due differenti versioni del «*coup de poignard*», espressione che, come ha ricordato Francesco Perfetti («Il Tempo», 10 giugno 2009), figura addirittura nel volume dei documenti diplomatici francesi relativi a quell'anno. Lo stesso Perfetti giustamente ha notato l'improprietà dell'espressione, dato che «[...] i rapporti fra i due paesi non erano all'epoca né di alleanza né di amicizia. Essa, inoltre, implica l'idea di una vera e propria sorpresa, che in realtà non ci fu. La frontiera delle Alpi, infatti, era rimasta la più munita del dispositivo militare francese, e la Marina francese, sin dal settembre 1939, aveva messo a punto e aveva caldeggiato il piano di un possibile attacco preventivo contro l'Italia».

Fin qui il giudizio dello storico; dal canto suo il giurista si chiede se la dichiarazione di guerra alla Francia fosse stata un atto lecito dal punto di vista del diritto internazionale.

Al giorno d'oggi una tale azione bellica non sarebbe legittima, né per il diritto internazionale né per il diritto interno. Sul piano internazionale, «I membri dell'Organizzazione si astengono, nelle loro relazioni internazionali, dal ricorrere alla minaccia o all'uso della forza»: art. 2, § 4 della carta delle Nazioni Unite, la quale ammette solo, in caso di minacce alla pace e di atti d'aggressione, certe determinate azioni, o da parte delle stesse Nazioni Unite (cap. VII), o da parte di organismi regionali (cap. VIII). Sul piano interno, secondo l'art. 11 della costituzione «L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali».

Ma nel 1940 esisteva ancora formalmente il patto della Società delle Nazioni, il quale, a differenza della carta delle Nazioni Unite, non considerava la guerra un fatto illecito. Cercava bensì di circondarla di cautele e di prevedere un periodo di 'raffreddamento' della controversia, ma in definitiva, esaurito ogni mezzo di soluzione pacifica, «*Les membres de la Société se réservent le droit d'agir comme ils le jugeront nécessaire pour le maintien du droit et de la justice*» (art. 15, § 7).

Dottrinalmente, questo stato di cose risulta dalla chiara e precisa esposizione di Dionisio Anzilotti: «Il concetto fondamentale è che lo

Stato – salvo speciali limitazioni della sua libertà stabilite da norme delle quali si dimostri l'esistenza – ricorre alla coazione fisica nei casi e nei modi che reputa opportuni, sia che, ciò facendo, miri ad imporre il rispetto di un diritto leso, sia che miri a determinare un accordo costitutivo di nuove norme e di nuovi rapporti»<sup>1</sup>.

Dal canto suo il Balladore Pallieri così si esprimeva tra le due guerre: «I soggetti internazionali dotati della necessaria capacità possono sempre far sorgere lo stato di guerra, bastando una qualunque loro manifestazione di volontà rivolta a tale scopo perché quello *status* subentri al normale diritto vigente in tempo di pace». E proseguiva: «Lo stato di guerra sorge sempre per una qualunque manifestazione di volontà di certi soggetti internazionali; nessuna causa giustificativa si richiede a questo fine; e la volontà può anche essere del tutto arbitraria»<sup>2</sup>.

In questa scelta di citazioni non potrebbe mancare l'autorevole voce di Rolando Quadri: «Fino alla carta delle Nazioni Unite non poteva esservi dubbio sulla legittimità, malgrado il patto Briand-Kellogg, della guerra preventiva». Più oltre, sempre con riferimento alla situazione ante-Onu, si legge: «Se il diritto internazionale vieta ogni aggressione minore della sfera giuridica altrui, salvo i casi di rappresaglia e di legittima difesa, esso non vieta l'aggressione massima: la guerra, poiché in questa lo Stato che la muove rinuncia alla tutela offerta dal diritto internazionale di pace alla sua sfera giuridica»<sup>3</sup>.

Potremmo continuare con le citazioni, ma ci sembra di aver dimostrato a sufficienza che la dichiarazione di guerra del 10 giugno 1940 non era illecita secondo il diritto internazionale. Ben venga, quindi, il revisionismo degli storici, se potrà far giustizia di un luogo comune fuorviante, che non dovrà più aduggiare la nostra storia contemporanea. (GIORGIO BOSCO)

<sup>1</sup> D. ANZILOTTI, *Corso di diritto internazionale*, III, Roma, 1928, p. 256.

<sup>2</sup> G. BALLADORE PALLIERI, *Il problema della guerra lecita nel diritto internazionale comune*, in «Rivista di diritto internazionale», 1930, p. 343.

<sup>3</sup> R. QUADRI, *Diritto Internazionale Pubblico*, Palermo, 1949, pp. 183 e 191.